

CAMERA DEI DEPUTATI N. 19-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
AFFARI INTERNI E DI CULTO - ENTI PUBBLICI)

(RELATORE **MATTARELLI GINO**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LEONE RAFFAELE, ARMATO, DAL CANTON MARIA PIA, VILLA, SCALIA,
DE CAPUA, STORTI, FRACASSI, CAIAZZA, ALBA, AMODIO, SIMONACCI,
BIANCHI FORTUNATO, CASTELLUCCI, LA PENNA, ELKAN**

Presentata il 17 maggio 1963

Trasformazione e riordinamento
della Libera Associazione nazionale mutilati e invalidi civili

Presentata alla Presidenza il 25 settembre 1964

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema dei mutilati e invalidi civili è certamente uno dei più gravi della nostra società, e la sua soluzione integrale si impone oggi più che mai, dopo che il Parlamento si è preoccupato di venire incontro alle esigenze di altre categorie di minorati (invalidi di guerra, del lavoro, per servizio, ciechi, sordomuti, ecc.) con adeguati provvedimenti di legge che, se non hanno completamente risolto i problemi di quelle categorie, tuttavia hanno largamente accolto molte delle loro aspirazioni.

Per gli invalidi civili, anche se il Parlamento ne ha lungamente discusso nella passata legislatura, ben poco è stato fatto e la stessa legge 5 ottobre 1962, n. 1539 è ben lungi dall'aver affrontato tutti gli aspetti, anche costituzionali, dell'assistenza a questi cittadini sfortunati.

Non sembra inopportuno ricordare che l'articolo 38 della Costituzione recita testualmente: « Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza so-

ciale... gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato ».

Di fronte a tali precise norme della Costituzione, la citata legge 5 ottobre 1962, n. 1539 si limita a disciplinare:

a) il collocamento obbligatorio dei mutilati e invalidi civili presso privati imprenditori e presso pubbliche Amministrazioni;

b) la formazione presso ogni ufficio provinciale del lavoro del ruolo dei mutilati e invalidi civili aspiranti al collocamento, previo accertamento da parte di apposite Commissioni;

c) la compilazione e l'aggiornamento di appositi distinti elenchi rispettivamente dei mutilati e invalidi civili la cui minorazione può essere ridotta mediante idonea terapia di riabilitazione fisica e dei mutilati e invalidi civili temporaneamente o permanentemente inabili a proficuo lavoro;

d) l'addestramento e la rieducazione professionale dei mutilati e invalidi civili sia attraverso normali corsi di addestramento, sia attraverso i centri di rieducazione dell'I.N.A.I.L., dell'O.N.I.G. e della « Libera Associazione nazionale mutilati e invalidi civili o di altri enti o associazioni ».

Molte iniziative sono sorte negli anni passati per organizzare tutti i mutilati e invalidi civili o particolari categorie di essi, ma non c'è dubbio che, fra tutte, la Libera Associazione nazionale mutilati e invalidi civili è riuscita ad imporsi sulle altre, non soltanto per il numero veramente imponente di adesioni raccolte, ma anche per il vigore e la tenacia con cui è riuscita a portare all'attenzione del Parlamento e del Paese i molteplici problemi della categoria: la citata legge n. 1539 fa spesso riferimento a tale Associazione.

La proposta di legge n. 19 presentata dai colleghi Leone Raffaele ed altri, tende a trasformare questa Associazione in ente di diritto pubblico allo scopo di assicurare l'assistenza materiale e morale a tutti i mutilati e invalidi civili, indipendentemente dalla loro adesione all'Associazione, secondo quanto prescrive la Costituzione, là dove stabilisce che ai « compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato ».

L'idea di concentrare in una associazione democratica compiti di natura pubblicistica non è nuova nella nostra legislazione: basti ricordare, fra le altre, la legge 21 marzo 1958, n. 335 relativa ai mutilati e invalidi del la-

voro, che svolge compiti e finalità analoghe a quelle che la proposta Leone intende affidare al L.A.N.M.I.C.

Si tratta in sostanza di dare un assetto chiaro e definitivo ai mutilati e invalidi civili, sul piano legislativo, con la creazione di un Ente di diritto pubblico a sè stante, capace di provvedere, con pienezza di poteri, e con appropriata veste giuridica, ai compiti che la Costituzione ha chiaramente indicati nei citati commi dell'articolo 38.

Il fatto che la L.A.N.M.I.C. sia oggi presente in Federazioni provinciali in tutto il territorio nazionale e sia la unica organizzazione di categoria che raccolga, per norma statutaria, gli invalidi e mutilati civili siano essi poliomeelitici, o spastici, o lussati d'anca congeniti, o traumatizzati o motulesi, ecc., dà le più ampie garanzie per il raggiungimento delle funzioni pubblicistiche che con la trasformazione in Ente di diritto pubblico viene ad assumere.

Durante il dibattito in Commissione è emerso un dissenso di fondo fra la maggioranza e l'opposizione comunista, non tanto sulla opportunità della proposta di legge, quanto sulla natura e di conseguenza sulla struttura dell'Ente; l'onorevole Vestri ha difatti ripetutamente rilevato che la proposta Leone prevede una struttura degli organi deliberativi, tale da compromettere a suo parere, il carattere democratico della Associazione non dando sufficienti garanzie che la volontà democratica della maggioranza degli associati possa costituire la volontà ufficiale dell'Ente che si va a costituire, e ciò per la presenza negli organi dell'Associazione di rappresentanti della pubblica Amministrazione e per l'attribuzione al Governo della nomina del Presidente nazionale e dei Presidenti provinciali, sia pure restringendo la scelta ai soli membri elettivi. È evidente che la posizione assunta dal gruppo comunista non si concilia con la concentrazione in un unico ente della libera associazione e dell'ente pubblico, come prevede la proposta di legge; occorre difatti considerare che la presenza di rappresentanti della pubblica Amministrazione negli organi dell'Associazione, diventa indispensabile, per il fatto stesso che all'Associazione si riconosce il carattere di Ente di diritto pubblico: tuttavia la democraticità dell'ente viene salvaguardata prevenendo che i membri elettivi degli organi nazionali e provinciali dell'Associazione siano sempre la maggioranza assoluta e che i Presidenti siano sì nominati dal Governo, ma sempre fra i membri elettivi.

Il Relatore osserva inoltre che nella legislazione italiana esistono esempi di categoria, come i mutilati e invalidi di guerra, che hanno mantenuto distinta la libera associazione, dall'ente di diritto pubblico (O.N.I.G.), ma in tempi più recenti si è affermato l'orientamento di fare della libera associazione e dell'Ente di diritto pubblico un tutto inscindibile, (esempio mutilati e invalidi del lavoro).

D'altra parte la Libera Associazione mutilati e invalidi civili da anni si batte per ottenere il riconoscimento di Ente di diritto pubblico, secondo quest'ultimo orientamento, accolto dalla proposta Leone Raffaele, che è notoriamente la proposta del L.A.N.M.I.C. stessa.

Nel corso della discussione in Commissione della proposta Leone, il Governo ha presentato sulla questione un nuovo testo che è poi stato accolto come base per la discussione degli articoli.

Nonostante che a questo testo la Commissione abbia apportato numerosi emendamenti, il gruppo comunista ha mantenuto la sua opposizione di fondo richiedendo la rimessione del progetto all'Assemblea.

Prima di fare una rapida illustrazione degli articoli, il relatore desidera ricordare all'Assemblea che, nel corso delle manifestazioni via via promosse per attirare l'attenzione del Governo e del Parlamento sui problemi degli invalidi civili (ultima in ordine di tempo la marcia del dolore del 13 maggio 1964), accanto alle rivendicazioni concernenti l'assistenza sanitaria, chirurgica, ortopedica, protesica, il recupero fisico motorio e più ancora l'assegno vitalizio o la pensione ai non recuperabili e inabili a qualsiasi lavoro, nonché l'assegno di incollocabilità agli incollocabili, ha sempre e costantemente portato innanzi anche quella della trasformazione della L.A.N.M.I.C. in Ente pubblico.

La proposta di legge in esame accoglie (articolo 1) questa istanza della categoria, mentre è noto che esistono precisi impegni del Governo per l'assegno vitalizio e per le altre rivendicazioni, che saranno oggetto di esame da parte delle Commissioni riunite II e XIV.

Dall'esame degli articoli emerge chiaramente che non è assolutamente violato il principio della libertà associativa, com'è stato sostenuto da qualche parte, né tanto meno sono violati i diritti della persona umana, perché, mentre da un lato nessuna limitazione viene posta alla libertà associativa de-

gli invalidi e mutilati civili, dall'altro le funzioni di carattere pubblico che la legge viene ad attribuire all'Ente sono estese a tutti i mutilati e invalidi civili indipendentemente dalla loro appartenenza o meno a questo o ad altri enti o associazioni (articolo 2).

Con lo stesso articolo 2 vengono precisate le finalità pubbliche dell'Ente (« assistenza materiale e morale », « rappresentanza e tutela » degli invalidi civili), mentre l'articolo 3 definisce la figura giuridica dell'invalido e mutilato civile (« affetti da minorazioni fisiche che ne riducano la capacità lavorativa in misura non inferiore ad un terzo, non per cause di guerra, di lavoro e di servizio ed esclusi i ciechi e i sordomuti »), con evidente richiamo all'articolo 3 primo comma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539: è stata così respinta la richiesta della opposizione tendente a togliere il limite (un terzo) nella riduzione della capacità lavorativa e ciò non soltanto per non contraddire la citata legge n. 1539, ma anche per non appesantire l'Ente con l'adesione di minorati aventi sufficiente capacità lavorativa, col pericolo da un lato di creare inutili illusioni e dall'altro di nuocere ai veri mutilati e invalidi civili bisognosi di assistenza e di aiuto.

L'articolo 4 riguarda i mezzi con cui l'Ente persegue i propri scopi, mentre gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 riguardano la struttura organizzativa dell'Ente, la costituzione e formazione degli organi centrali e periferici rappresentativi dell'Associazione, sui quali si è particolarmente manifestato il dissenso della maggioranza con la opposizione comunista, la quale aveva presentato i propri emendamenti per le ragioni già riferite in precedenza e che pertanto non si ripetono: la Commissione, su proposta del Relatore ha approvato lievi modifiche al testo governativo agli articoli 7, 8, 9, 10, mentre all'articolo 11 era stato presentato dal Relatore un emendamento per ammettere la votazione per delega.

Gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 sono stati approvati nel testo adottato dalla Commissione come base di discussione. Il Relatore si limita a far presente che all'articolo 16 aveva proposto un emendamento per portare da 60 a 100 il numero dei dipendenti dell'Ente per garantire una unità ad ogni Consiglio provinciale, fermo rimanendo in tal modo il proposito di non appesantire l'Ente con un apparato burocratico eccessivo tale da legittimare l'accusa di carrozzone rivolta al costituendo Ente pubblico.

All'articolo 18 era stato pure presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« Fino a quando non saranno costituiti ai sensi dello statuto di cui all'articolo 1 gli organi previsti dagli articoli precedenti, l'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili sarà retta dagli organi della « Libera associazione nazionale mutilati e invalidi civili » in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Il problema dei mutilati e invalidi civili è complesso e delicato e non si risolve certo con l'approvazione della proposta di legge allegata; esso investe, come si è già detto in precedenza, aspetti assistenziali e previdenziali, che devono trovare urgentemente opportune provvidenze, e che andranno inquadra-

nel più vasto tema della riforma dell'assistenza, in un sistema di sicurezza sociale, ma non c'è dubbio che anche la costituzione di un Ente pubblico nel settore risponde ad una esigenza precisa, se si considera, come sta scritto nella relazione della proposta Leone, che « la funzione sociale preminente, che esso sarà chiamato a svolgere, in rapporto alla invalidità civile che, a causa delle malattie sociali e con l'evolversi della meccanizzazione, aumenta progressivamente in modo pauroso ».

Il Relatore confida pertanto che la Camera vorrà dare la propria approvazione alla proposta di legge allegata.

MATTARELLI GINO, *Relatore*.

PROPOSTA DI LEGGE**ART. 1.**

Alla Libera Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, costituita il 28 marzo 1956 con rogito per notaio Bonfrate di Taranto, n. 3380 di repertorio, registrato a Taranto il 13 aprile 1956 al n. 4706, è riconosciuta la personalità giuridica pubblica.

La Libera Associazione ha sede in Roma, è sottoposta alla vigilanza del Ministero della sanità ed è retta da uno statuto da approvarsi con decreto del Ministro della sanità su proposta dell'Assemblea generale dei soci.

ART. 2.

La Libera Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ha per scopo l'assistenza morale e materiale ai mutilati ed invalidi, nei modi ed entro i limiti stabiliti dalla presente legge, nonché la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei mutilati e invalidi civili presso le pubbliche amministrazioni e presso tutti gli Enti e Istituti che hanno per scopo l'educazione, il lavoro e l'assistenza ai mutilati e invalidi civili.

ART. 3.

Agli effetti della presente legge sono considerati mutilati ed invalidi civili tutti coloro che abbiano subito una riduzione delle capacità lavorative non per causa di guerra, di lavoro o per servizio, esclusi i ciechi ed i sordomuti.

ART. 4.

La Libera Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili provvede all'assistenza ai mutilati ed invalidi civili mediante:

a) provvidenze intese all'elevamento spirituale e culturale dell'invalido civile;

b) lo studio dei problemi sulle malattie invalidanti con la collaborazione dell'Istituto di medicina sociale ed altri Enti o Istituzioni che hanno per scopo lo studio o la ricerca scientifica nelle malattie sociali e di prevenzione infortunistica;

c) iniziative dirette alla rieducazione professionale ed alla reimmissione nel processo produttivo dei mutilati ed invalidi civili, nei

TESTO DELLA COMMISSIONE**ART. 1.**

All'« Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili » con sede in Roma, è attribuita la personalità giuridica pubblica. L'Ente assume la denominazione di « Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ».

L'Associazione è sottoposta al controllo del Ministero dell'interno.

Lo statuto deliberato dall'Assemblea generale dei soci è approvato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello della sanità.

ART. 2.

L'Ente, che associa liberamente i mutilati e invalidi civili, ha per scopo l'assistenza morale e materiale dei medesimi, anche se non associati, nonché la rappresentanza e la tutela dei loro interessi presso le pubbliche Amministrazioni e presso tutti gli Enti e Istituti che hanno per scopo l'educazione, il lavoro e l'assistenza ai mutilati e invalidi civili.

ART. 3.

Agli effetti della presente legge sono considerati mutilati e invalidi civili coloro che siano affetti da minorazioni fisiche che ne riducano la capacità lavorativa in misura non inferiore ad un terzo, non per cause di guerra, di lavoro o di servizio ed esclusi i ciechi e i sordomuti.

ART. 4.

L'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili provvede all'attuazione dei propri scopi con i seguenti mezzi:

1) redditi derivanti dal proprio patrimonio o dalle proprie attività;

2) quote sociali;

3) donazioni, lasciti ed elargizioni di privati o di Enti pubblici.

casi in cui non vi provvedano altri Enti pubblici;

d) l'istituzione e gestione di colonie marine e montane per adulti e minori;

e) l'istituzione di Case di riposo per gli invalidi civili anziani e di Istituti di ospitalità per gli invalidi civili totalmente inabili.

Oltre ai compiti previsti dal comma precedente sono altresì affidati alla Libera Associazione la tutela e l'assistenza ai mutilati ed invalidi civili, in relazione a controversie in materia di collocamento.

ART. 5.

La Libera Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili provvede all'attuazione dei propri scopi con i seguenti mezzi:

1°) quote sociali;

2°) donazioni, lasciti ed elargizioni di privati o di enti pubblici;

3°) rendita del proprio patrimonio e delle proprie attività.

ART. 6.

Per il raggiungimento dei propri fini la Libera Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili agisce attraverso organi centrali e periferici ai quali è anche affidata l'amministrazione.

Sono organi della Libera Associazione:

il presidente;

il Comitato centrale;

il Consiglio nazionale;

il Collegio dei sindaci;

il Consiglio provinciale.

ART. 7.

Il presidente della Libera Associazione, scelto fra i mutilati ed invalidi civili, è nominato con decreto del Ministro della sanità su designazione dell'Assemblea generale dei soci della Libera Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, e dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Il Comitato centrale, nominato con decreto del Ministro della sanità, è composto, oltreché dal presidente che lo presiede, da nove membri, scelti tra gli invalidi civili, designati dall'Assemblea generale dei soci, e da:

un rappresentante del Ministero della sanità;

un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

ART. 5.

Sono organi centrali della Associazione:

l'Assemblea generale dei soci;

il Comitato centrale;

il Presidente;

il Collegio dei Sindaci.

Sono organi periferici:

il Consiglio provinciale;

il Presidente del Consiglio provinciale.

ART. 6.

L'Assemblea generale si compone dei delegati dei soci eletti in assemblee provinciali e, ove esistano le delegazioni di cui all'articolo 13, in assemblee sezionali.

ART. 7.

Il Comitato centrale è nominato con decreto del Ministro dell'interno ed è composto da:

sei membri designati tra i soci dall'Assemblea generale;

da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, del tesoro, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione.

Il Comitato centrale è presieduto dal Presidente dell'Associazione, dura in carica tre anni e si riunisce almeno ogni tre mesi.

I componenti del Comitato centrale non possono essere confermati più di due volte.

un rappresentante del Ministero dell'interno;
 un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
 un rappresentante del Ministero del tesoro;
 designati dai rispettivi Ministeri.

Il Comitato centrale si riunisce almeno ogni quattro mesi.

Il Consiglio nazionale è composto dal presidente dell'Associazione che lo presiede, dai membri del Comitato centrale e da novanta membri eletti dall'Assemblea generale dei soci.

I Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

ART. 8.

Il Collegio dei sindaci è composto da un funzionario del Ministero della sanità, che lo presiede, da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un funzionario del Ministero del tesoro, designati dai rispettivi Ministri, e da due membri designati dal Consiglio nazionale.

Il Collegio dei sindaci è nominato per la durata di un triennio, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed esercita le funzioni di controllo stabilite dall'articolo 403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.

I sindaci partecipano alle sedute del Comitato centrale e del Consiglio nazionale, alle quali debbono essere convocati, con voto consultivo.

ART. 9.

I Consigli provinciali sono composti da undici membri compreso il presidente:

sette membri eletti fra i mutilati e gli invalidi civili che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 30 per cento, dai soci residenti nella provincia;

il medico provinciale;

un rappresentante del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, designato dal provveditore agli studi;

un funzionario della Prefettura nominato dal prefetto;

un funzionario dell'Ufficio provinciale del lavoro designato dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Il presidente del Consiglio provinciale viene eletto dagli undici componenti il Consiglio stesso, tra i sette membri elettivi.

ART. 8.

Il Presidente dell'Associazione è nominato con decreto del Ministro dell'interno tra i componenti elettivi sentito il Comitato centrale, dura in carica tre anni e non può essere confermato più di due volte.

ART. 9.

Il Collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro dell'interno ed è composto da:

un rappresentante del Ministero del tesoro, che lo presiede;

un rappresentante del Ministero dello interno;

un rappresentante del Ministero della sanità;

due soci designati dall'Assemblea generale.

Il Collegio dei sindaci dura in carica tre anni ed ha il compito di verificare la gestione economica e finanziaria.

I sindaci non possono essere confermati più di due volte e partecipano, con voto consultivo, alle sedute del Comitato centrale.

Per la validità della votazione dei sette membri elettivi occorre la partecipazione al voto di almeno due terzi degli iscritti. Fra detti sette membri almeno due posti devono essere riservati alla minoranza.

I componenti dei Consigli provinciali durano in carica tre anni e possono essere confermati.

ART. 10.

Gli organi della Libera Associazione, nazionali e provinciali, scaduto il termine del mandato, rimangono in carica fino a che, a norma della presente legge e dello statuto, non sia stato provveduto alla nomina dei nuovi organi.

ART. 11.

Nelle località non capoluogo di provincia nelle quali esiste un numero rilevante di soci, può essere costituita una delegazione con compiti rappresentativi.

I membri delle delegazioni, tutti appartenenti alla categoria dei mutilati ed invalidi civili, aventi i requisiti previsti dall'articolo 9, sono eletti dai soci residenti nella circoscrizione.

ART. 12.

Il presidente della Libera Associazione, il Comitato centrale, il Consiglio nazionale, il Collegio dei sindaci, i Consigli provinciali e le Delegazioni sezionali svolgono le funzioni loro demandate dalle leggi, dai regolamenti e dallo statuto.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Libera Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili.

ART. 13.

Con decreto del Ministro della sanità, in caso di impossibilità di costituzione o di rinnovo del Consiglio nazionale per mancata o irregolare elezione dei soci membri eletti, o per irregolarità di funzionamento dello stesso,

ART. 10.

I Consigli provinciali sono nominati dal Prefetto e composti da:

cinque componenti eletti fra i soci residenti nella provincia;

un rappresentante della prefettura;

un rappresentante dell'Ufficio sanitario provinciale;

un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro;

un rappresentante del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Il Presidente del Consiglio provinciale è nominato dal Prefetto tra i componenti elettivi.

Il Presidente e i componenti dei Consigli provinciali durano in carica tre anni e non possono essere confermati più di due volte.

ART. 11.

I delegati di cui all'articolo 6 e i componenti dei consigli provinciali di cui al precedente articolo sono eletti a maggioranza assoluta dai soci residenti nella provincia riuniti in Assemblea provinciale.

Per la validità delle votazioni occorre la partecipazione di almeno due terzi dei soci.

ART. 12.

Le funzioni di Presidente e di componenti degli organi previsti dalla presente legge sono gratuite.

ART. 13.

Per uno o più comuni non capoluogo di provincia possono essere istituite delegazioni sezionali.

Lo statuto determina il numero minimo dei soci occorrenti, i modi di nomina, la com-

ovvero in caso di gravi irregolarità amministrative, può essere nominato un Commissario straordinario.

Analoghi poteri sono attribuiti al Ministro della sanità nei confronti dei Consigli provinciali.

La durata delle gestioni commissariali non può superare i sei mesi.

ART. 14.

Il bilancio consuntivo della Libera Associazione, deliberato dal Comitato centrale e corredato dalla relazione del Collegio dei sindaci, deve essere presentato al Ministero della sanità per l'approvazione, entro il mese di aprile dell'anno seguente a quello a cui si riferisce.

ART. 15.

Agli effetti di qualsiasi imposta, lassa o diritto, la Libera Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili è parificata alle Amministrazioni dello Stato, escluse le tasse postali, telefoniche e telegrafiche.

La equiparazione alle Amministrazioni dello Stato non comporta l'esonero dal pagamento dell'imposta di ricchezza mobile, né si estende al trattamento tributario del personale dipendente.

ART. 16.

Mediante regolamento organico da deliberarsi dal Comitato centrale della Libera Associazione e da sottoporre all'approvazione del Ministro della sanità, di concerto col Ministro del tesoro, sono stabilite le norme di assunzione e di stato giuridico, nonché la consistenza numerica ed il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di quiescenza di tutto il personale, compreso il direttore generale, comunque necessario al funzionamento dei servizi centrali e periferici della Libera Associazione medesima.

posizione, i compiti e la circoscrizione di dette delegazioni sezionali.

ART. 14.

Con decreto del Ministro dell'interno, in caso di impossibilità di costituzione o di funzionamento del Comitato centrale per mancata o irregolare elezione dei componenti o per gravi irregolarità, può essere nominato un Commissario straordinario.

Analoghi poteri sono attribuiti al Prefetto nei confronti dei Consigli provinciali.

La durata delle gestioni commissariali non può superare i sei mesi.

ART. 15.

I bilanci dell'Associazione, deliberati dal Comitato centrale e corredati dalla relazione del Collegio dei sindaci, sono approvati dal Ministero dell'interno di concerto con quello del tesoro.

ART. 16.

Il regolamento organico del personale è deliberato dal Comitato centrale dell'Associazione ed è approvato dal Ministro dell'interno, di concerto con quello del tesoro.

Al suddetto personale non può essere attribuito un trattamento giuridico ed economico più favorevole di quello previsto per il corrispondente personale dello Stato.

Le dotazioni organiche del suddetto personale non possono comunque superare nel complesso le sessanta unità e non possono prevedere più di un posto corrispondente alla qualifica statale di direttore di divisione riservato al segretario generale.

Nel suindicato limite complessivo di personale non possono essere comunque superati i seguenti contingenti percentuali per ciascuna carriera:

- a) carriera direttiva 15 per cento;
- b) carriera di concetto 30 per cento;
- c) carriera esecutiva 40 per cento;
- d) carriera ausiliaria 15 per cento.

ART. 17.

Su proposta del Ministro della sanità saranno emanate le norme di attuazione della presente legge.

ART. 18.

(Disposizioni transitorie).

Fino a che non saranno costituiti, ai sensi dello statuto di cui all'articolo 1, gli organi previsti dagli articoli precedenti, la Libera Associazione nazionale mutilati e invalidi civili sarà retta dagli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 17.

Le norme di attuazione della presente legge sono emanate su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con quelli del tesoro e della sanità.

ART. 18.

Fino a che non saranno costituiti, ai sensi dello statuto di cui all'articolo 1, gli organi previsti dagli articoli precedenti, l'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili sarà retta dagli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.